

# GLI IMPORTI DEL DIRITTO ANNUALE PER L'ANNO 2017

## 1. PREMESSA

### 1.1. Come è cambiato il diritto annuale dal 2015 in poi

L'articolo 28 della L. n. 114/2014, di conversione del D.L. n. 90/2014 (recante "*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*"), ha previsto una **riduzione graduale del diritto annuale delle Camere di Commercio** e la determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria.

Nelle more del riordino del sistema delle Camere di Commercio – si legge al comma 1 - **l'importo del diritto annuale** di cui all'art. 18 della L. n. 580 del 1993, e successive modificazioni, come determinato per l'anno 2014, **sarà ridotto:**

- **del 35 per cento, per l'anno 2015,**
- **del 40 per cento, per l'anno 2016, e**
- **del 50 per cento, a decorrere dall'anno 2017.**

### 1.2. Il diritto annuale per l'anno 2015

Con il **decreto interministeriale 8 gennaio 2015**, emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono state determinate le **misure del diritto annuale dovuto per l'anno 2015** alle Camere di Commercio, ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni.

Le misure del diritto annuale dovuto, a decorrere dall'anno 2015, ad ogni singola Camera di Commercio da ogni impresa iscritta o annotata nel Registro delle imprese e da ogni soggetto iscritto nel REA, anche per le loro sedi secondarie e unità locali, sono determinate applicando le disposizioni degli articoli da 2 a 6 del D.I. 21 aprile 2011, con l'aggiornamento dinamico di tutti i riferimenti e termini temporali indicati e con le riduzioni percentuali dell'importo da versare disposte dal comma 1 dell'articolo 28 del D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. n. 114/2014, **a partire dalla riduzione prevista per l'anno 2015, pari al 35 per cento.**

### 1.3. Il diritto annuale per l'anno 2016

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la **Nota del 22 dicembre 2015, Prot. 279880**, ha reso noto le indicazioni in merito agli importi che le imprese e gli altri soggetti obbligati di nuova iscrizione o che iscrivano nuove unità locali **dal 1° gennaio 2016** devono versare come diritto annuale alla Camera di Commercio.

Nella Nota viene evidenziato nelle more del riordino del sistema delle Camere di Commercio, secondo quanto stabilito l'articolo 28 della L. n. 114/2014, di conversione del D.L. n. 90/2014 (recante "*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*"), **l'importo del diritto annuale** di cui all'art. 18 della L. n. 580 del 1993, e successive modificazioni, come determinato per l'anno 2014, **sarà ridotto, per l'anno 2016, del 40%.**

## **2. Il diritto annuale per l'anno 2017**

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la **Nota del 15 novembre 2016, Prot. 359584**, ha reso noto le indicazioni in merito agli importi che le imprese e gli altri soggetti obbligati di nuova iscrizione o che iscrivano nuove unità locali **dal 1° gennaio 2017** devono versare come diritto annuale alla Camera di Commercio.

Ricordiamo che l'articolo 28 della L. n. 114/2014, di conversione del D.L. n. 90/2014 (recante *"Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari"*), ha previsto, nelle more del riordino del sistema delle Camere di Commercio, una **riduzione graduale del diritto annuale delle Camere di Commercio**, da un 35% per l'anno 2015, fino al **50% per l'anno 2017**.

Tale riduzione è stata peraltro confermata dall'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219, concernente *"Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura"*.

Dunque, **per l'anno 2017**, l'importo del diritto annuale, di cui all'art. 18 della L. n. 580 del 1993, e successive modificazioni, come determinato per l'anno 2014, **sarà ridotto del 50%**.

Con il **decreto interministeriale 8 gennaio 2015** sono state poi determinate le misure del diritto annuale a decorrere dal 2015, in conformità alle riduzioni percentuali già previste dalla citata L. n. 114/2014, e confermando per il resto le disposizioni degli articoli da 2 a 6 del decreto interministeriale 21 aprile 2011. Tale decreto, in assenza di nuovi interventi, ha quindi l'effetto di disporre riduzioni delle misure del diritto annuale in misura pari a quelle legislativamente previste.

Nella nota ministeriale sono riportati gli importi derivanti dalla riduzione del 50% operata dalla citata L. n. 114/2014, di conversione del D.L. n. 90/2014, nonché indicazioni sulla **corretta applicazione degli arrotondamenti**.

Le misure riportate nelle tabelle che seguono vengono indicate nel loro importo esatto, tuttavia, ai fini del versamento dell'importo complessivo da versare a ciascuna Camera di Commercio occorre, quando necessario, **provvedere all'arrotondamento all'unità di euro** tenendo conto del criterio richiamato nella Nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 30 marzo 2009, Prot. 19230 e cioè applicando un unico arrotondamento finale, per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, e per difetto, negli altri vasi, sull'intero importo dovuto dall'impresa (comprensivo dell'importo dovuto per le eventuali unità locali ubicate nella medesima provincia).

Prima di proseguire, vogliamo ricordare i seguenti **quattro punti essenziali**:

**1)** Restano ferme le vigenti disposizioni di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 359 del 2001, secondo cui, in generale, il versamento del diritto annuale **va effettuato in un'unica soluzione** entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

**2)** Le misure riportate nelle tabelle che seguono vengono indicate nel loro importo esatto, tuttavia, ai fini del versamento dell'importo complessivo da versare a ciascuna Camera di Commercio occorre, quando necessario, **provvedere all'arrotondamento all'unità di euro** tenendo conto del criterio generale richiamato nella Nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 30 marzo 2009, Prot. 19230 e cioè applicando un **unico arrotondamento finale**, per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, e per difetto, negli altri vasi, sull'intero importo dovuto dall'impresa (comprensivo dell'importo dovuto per le eventuali unità locali ubicate nella medesima provincia).

**3)** Nel caso di **imprese tenute al versamento del diritto annuale commisurato al fatturato** è necessario che le medesime applichino al fatturato 2016 le aliquote definite con il D.I. 21 aprile 2011 (Vedi: *Tabella n. 6*), mantenendo nella sequenza di calcolo cinque cifre decimali; gli importi complessivi così determinati, dovranno essere4 ridotti del 50% successivamente arrotondati secondo il criterio citato al precedente punto n. 2.

**4) Conteggio e pagamento con “PagoPA”**

A partire dal 2016 è disponibile il sito <http://dirittoannuale.camcom.it> per il **calcolo del diritto dovuto per tutte le Camere di Commercio.**

Per i soggetti che pagano in misura fissa, l'unico dato necessario è quello del codice fiscale.

Sarà possibile effettuare il solo conteggio, ottenendo i codici e gli importi da indicare sul modello F24, oppure procedere anche al **pagamento online** tramite i servizi di “pagoPA” (ad esempio, con carta di credito).

In base alla normativa citata in precedenza, **gli importi del diritto annuale per l'anno 2017** sono determinati in base alle tabelle che seguono, **già ridotte del 50%.**

**A. IMPRESE CHE PAGANO IN MISURA FISSA**

Tabella n. 1 – **IMPRESE INDIVIDUALI** (art. 2, commi 1 e 2, D.M. 21 aprile 2011)

TIPO DI IMPRESA	Importo da pagare
<b>Imprese individuali iscritte o annotate nella Sezione speciale del R.I.</b> (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)	<b>44,00</b>
<b>Imprese individuali iscritte nella Sezione ordinaria del R.I.</b>	<b>100,00</b>

**B. SOGGETTI CHE IN VIA TRANSITORIA PAGANO IN MISURA FISSA**

Tabella n. 2 – **SOGGETTI REA** (art. 2, comma 3, D.M. 21 aprile 2011)

TIPO DI IMPRESA	Importo da pagare
<b>Soggetti iscritti nel REA</b> (Repertorio Economico Amministrativo) (1)	<b>15,00</b>

(1) I soggetti iscritti solo al R.E.A. **non devono versare alcun diritto aggiuntivo per le eventuali unità locali** (si veda la *Nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 gennaio 2011, Prot. 0016599*).

Tabella n. 3 – **ALTRI SOGGETTI** (art. 3, D.M. 21 aprile 2011)

TIPO DI IMPRESA	Importo da pagare
<b>Imprese con ragione di società semplice agricola</b> (1)	<b>50,00</b>
<b>Imprese con ragione di società semplice non agricola</b>	<b>100,00</b>

<b>Società tra avvocati</b> (art. 16, comma 2, D. Lgs. n. 96/2001)	<b>100,00</b>
--	---------------

(1) Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la **Nota del 5 dicembre 2013, Prot. 0201237**, ha precisato che, ai fini della determinazione del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio, devono essere considerate “**agricole**” le società semplici iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese relative alle “**imprese agricole / imprenditori agricoli**”, anche qualora non fosse esplicitamente contenuta nella denominazione l’indicazione di “società agricola”.

### **C. IMPRESE CON SEDE PRINCIPALE ALL’ESTERO**

Tabella n. 4 – **IMPRESE ESTERE** (art. 5, commi 2 e 3, D.M. 21 aprile 2011)

<b>TIPO DI IMPRESA</b>	<b>Importo da pagare</b>
<b>Imprese con sede principale all’estero che hanno in Italia unità locali e/o sedi secondarie</b> (art. 9, comma 2, lett. b) del D.P.R. n. 581/1995)	<b>55,00</b> (1)

(1) Le imprese con sede principale all’estero che hanno **unità locali / sedi secondarie in Italia** devono versare, per ciascuna di esse, in favore della Camera di Commercio nel cui territorio è ubicata l’unità locale / sede secondaria, un diritto annuale pari a 110,00 euro, che ridotto del 50% è pari a **55,00 euro**.

### **D. UNITA’ LOCALI E SEDI SECONDARIE**

Tabella n. 5 – **UNITA’ LOCALI E SEDI SECONDARIE** (art. 5, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)

<b>TIPO DI IMPRESA</b>	<b>Importo da pagare</b>
<b>Nuove unità locali appartenenti ad imprese già iscritte nella Sezione speciale del R.I.</b> (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)	<b>8,80</b>
<b>Nuove unità locali appartenenti ad imprese individuali iscritte nella Sezione ordinaria del R.I.</b>	<b>20,00</b>
<b>Nuove unità locali delle imprese con ragione di società semplice agricola</b>	<b>10,00</b>
<b>Nuove unità locali delle imprese con ragione di società semplice non agricola</b>	<b>20,00</b>
<b>Nuove unità locali di società tra avvocati</b> (art. 16, comma 2, D.Lgs. n. 96/2001)	<b>20,00</b>
<b>Unità locali o sedi secondarie di società cooperative, consorzi, GEIE, società di persone e società di capitali, Aziende speciali, ecc.</b>	<b>20,00</b>

## E. FASCE DI FATTURATO E ALIQUOTE

Le imprese iscritte nel Registro delle imprese, diverse da quelle indicate sopra nelle Tabelle 1, 2, 3 e 4 (quali: *Società di persone, Società cooperative e Consorzi con attività esterna, GEIE, Società di capitali, Aziende speciali*), versano un diritto annuale, con riferimento alla sede legale, **applicando al fatturato dell'esercizio 2016**, le aliquote definite, da ultimo, con il **decreto interministeriale 21 aprile 2011 (art. 3, comma 1)**, per scaglioni di fatturato, mantenendo nella sequenza di calcolo cinque cifre decimali. Gli importi complessivi così determinati **dovranno essere ridotti del 50% e successivamente arrotondati** secondo il già richiamato criterio.

Si riportano, di seguito, le **fasce di fatturato e le relative aliquote** da utilizzare per i calcoli.

Tabella n. 6 – **SCAGLIONI DI FATTURATO E ALIQUOTE**

<b>Scaglioni di fatturato</b>			
	<b>Da Euro</b>	<b>A Euro</b>	<b>Aliquote</b>
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>100.000,00</b>	<b>200,00 €</b> in misura fissa (1)
<b>2</b>	<b>100.001,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,015%</b>
<b>3</b>	<b>250.001,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,013%</b>
<b>4</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,010%</b>
<b>5</b>	<b>1.000.001,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,009%</b>
<b>6</b>	<b>10.000.001,00</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>0,005%</b>
<b>7</b>	<b>35.000.001,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>0,003%</b>
<b>8</b>	<b>50.000.001,00</b>	<b>e oltre</b>	<b>0,001%</b> fino ad un massimo di <b>40.000 € (2)</b>

(1) La **misura fissa** prevista per la prima fascia di fatturato di 200,00 euro, da utilizzare comunque nel calcolo nell'importo integrale, è soggetta, alla conclusione del calcolo, alla riduzione complessiva del 50%, con la conseguenza che, per le imprese con fatturato fino a 100.000,00 euro, l'importo del diritto annuale da versare con il Modello F24 è pari a **100,00 euro**.

(2) Anche per l'importo massimo da versare, indicato nella tabella in 40.000,00 euro, è soggetto alla riduzione del 50%, con la conseguenza che, **in nessun caso, l'importo da versare sarà superiore e 20.000,00 euro**.

## **TABELLA RIASSUNTIVA**

Per maggior chiarezza, si riporta un tabella riassuntiva con gli importi relativi sia alla sede che alle eventuali unità locali / sedi secondarie, con alcune note di chiarimento.

Tabella 7

<b>TIPO DI IMPRESA</b>	<b>Importo da pagare</b>	
	<b>Sede</b>	<b>Unità locale</b>
<b>Imprese individuale iscritte o annotate nella Sezione speciale del R.I. (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) (art. 2, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)</b>	<b>44,00</b> (1)	<b>8,80</b> (1)

<b>Imprese individuali iscritte nella Sezione ordinaria del R.I.</b> (art. 2, comma 2, D.M. 21 aprile 2011)	<b>100,00</b>	<b>20,00</b> (1)
<b>Soggetti iscritti nel REA</b> (Repertorio Economico Amministrativo) (art. 2, comma 3, D.M. 21 aprile 2011)	<b>15,00</b> (3)	
<b>Imprese con ragione di società semplice agricola</b> (art. 3, comma 3, D.M. 21 aprile 2011)	<b>50,00</b>	<b>10,00</b> (1)
<b>Imprese con ragione di società semplice non agricola</b> (art. 2, comma 2, D.M. 21 aprile 2011)	<b>100,00</b>	<b>20,00</b> (1)
<b>Società tra avvocati</b> (art. 16, comma 2, D. Lgs. n. 96/2001) (art. 3, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)	<b>100,00</b>	<b>20,00</b> (1)
<b>Società Cooperative, Società di mutuo soccorso, Consorzi con attività esterna, G.E.I.E. (Gruppo Europeo di Interesse economico)</b> (art. 3, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)	<b>100,00</b> (2)	<b>20,00</b> (1)
<b>Società di persone (SNC – SAS)</b> (art. 3, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)	<b>100,00</b> (2)	<b>20,00</b> (1)
<b>Società di capitali (SPA – SApA – SRL)</b> (art. 3, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)	<b>100,00</b> (2)	<b>20,00</b> (1)
<b>Enti pubblici e privati, Aziende speciali e consorzi previsti dalla legge 267/2000</b> (art. 3, comma 1, D.M. 21 aprile 2011)	<b>100,00</b> (2)	<b>20,00</b> (1)
<b>Unità locali o sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero</b> (art. 9, comma 2, lett. b) del D.P.R. n. 581/1995; art. 5, commi 2 e 3, D.M. 21 aprile 2011)	<b>55,00</b>	

**(1)** Per ciascuna unità locale, situata nella medesima Provincia della sede o in altra Provincia, è dovuto un diritto pari al **20% dell'importo determinato per la sede legale** fino ad un massimo di 200,00 euro (cifra che va ridotta del 50% e quindi fino ad **un massimo di 100,00 euro**).

Nelle Province in cui l'impresa individuale **ha solo una unità locale** il diritto annuale da versare è pari a **9,00 euro**. Se non esistono maggiorazioni nella Camera di Commercio ove è ubicata la sede legale (si veda il Punto 3) e l'impresa non ha unità locali il diritto annuale da versare con il Modello F24 è pari a **53,00** (44,00 + 8,80 = 52,80). Nel caso, invece, all'importo debba essere aggiunta una **percentuale di maggiorazione** disposta dalla Camera di Commercio di competenza (vedi il Punto n. 3), **l'arrotondamento va effettuato sull'importo complessivo derivante**.

**(2)** **Misura fissa da pagare nel caso di fatturato fino a 100.000,00 euro**; per fatturato superiore, all'importo in misura fissa va aggiunto l'importo derivante dall'aliquota corrispondente allo scaglione di fatturato (Tavola n. 6).

(3) I soggetti iscritti solo al R.E.A. **non devono versare alcun diritto aggiuntivo per le eventuali unità locali** (si veda la *Nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 gennaio 2011, Prot. 0016599*).

### **3. Camere di Commercio che hanno deliberato una maggiorazione del diritto annuale per l'anno 2016**

Ai sensi del comma 10 dell'articolo 18, della legge n. 580 del 29 dicembre 1993, e successive modificazioni, ciascuna singola Camera di Commercio ha la possibilità di aumentare la misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20%.

A tale proposito, il Ministero. Nella circolare in commento, ha ritenuto opportuno richiamare codeste Camere di Commercio *“ad un uso di tale possibilità **estremamente limitato e rigoroso**, nel rispetto delle prescritte procedure di consultazione con le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale e nell'ambito delle sole esigenze per le quali la legge consente tale possibilità”*, concessa esclusivamente *“per il cofinanziamento di specifici progetti aventi per scopo l'aumento della produzione e il miglioramento delle condizioni economiche della circoscrizione territoriale di competenza”* e per gli specifici esercizi annuali a tal fine individuati.

**In attesa che vengano comunicate le decisioni riguardanti l'anno 2017**, si riporta, a titolo indicativo, l'elenco delle Camere di Commercio che hanno deliberato l'applicazione di una maggiorazione del diritto annuale **per l'anno 2016**.

Tabella n. 8

<b>CAMERE DI COMMERCIO</b>	<b>Maggiorazione</b>	<b>Deliberazione</b>
AGRIGENTO	20%	
ALESSANDRIA	15%	n. 167 del 14 novembre 2013
ASTI	20%	
CALTANISSETTA	20%	
CATANIA	20%	
CROTONE	20%	
ENNA	20%	
FOGGIA	20%	
FIRENZE	20%	
GORIZIA	20%	
LIVORNO	15%	
LUCCA	20%	
MACERATA	20%	
MASSA CARRARA	20%	n. 98 del 25 novembre 2014
MESSINA	20%	
PALERMO	20%	
PERUGIA	20%	n. 3 del 17 marzo 2008
PISA	20%	
PISTOIA	20%	
PRATO	20%	
RAGUSA	10%	
RIMINI	20%	
SIENA	10%	n. 14 del 29 ottobre 2013
TRAPANI	20%	
VERBANO CUSIO OSSOLA	20% - 10% (*)	
VERCELLI	10%	

<b>VERONA</b>	<b>20%</b>	
<b>VICENZA</b>	<b>15%</b>	Per gli anni 2016 - 2017

(\*) **20%** per la sezione ordinaria; **10%** per la sezione speciale.